GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Mercoledì, 17 ottobre 1923** **Numero 244**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2123.
Modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;

Visti i Regi decreti-legge 29 ottobre 1920, n. 1523 e 21 agosto 1921, n. 1270, e il R. decreto 23 febbraio 1911, n. 246;

Udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le percentuali di aumento sulle tariffe viaggiatori delle ferrovie dello Stato sono le seguenti, senza limitazione di percorrenza:

a) 200 per cento per la 1ª e 2ª classe;
200 per cento per la 3ª classe

per i biglietti di qualsiasi specie esclusi quelli di abbonamento;

b) 230 per cento per la 1ª e 2ª classe;
210 per cento per la 3ª classe

per i biglietti di abbonamento di qualsiasi specie.

Tali percentuali si applicano in via suppletiva con arrotondamento ai cinque centesimi superiori.

Art. 2.

Le vie facoltative di cui nel prospetto allegato alla « tariffa differenziale *A* per i viaggi di corsa semplice » (Parte seconda delle tariffe e condizioni per trasporti di viaggiatori) sono abolite.

I biglietti di corsa semplice di qualunque specie e tassati in base a qualsiasi tariffa per una fra le vie ammesse come deviazioni sono validi anche per le altre vie ammesse più brevi.

Art. 3.

E' ripristinato il rilascio dei biglietti di andata e ritorno di cui l'art. 25 delle tariffe e condizioni per trasporti di viaggiatori sospeso con l'art. 1, punto 1°, lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53.

Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159, è esteso ai biglietti di andata-ritorno.

Il detto articolo 25 delle tariffe è sostituito dal seguente:

Art. 25. — *Biglietti di andata e ritorno.* — « Fra le stazioni nel raggio di 100 chilometri e dai capoluoghi delle province al capoluogo della rispettiva regione, nonchè viceversa, l'Amministrazione potrà istituire biglietti valevoli per corse di andata e ritorno con la riduzione del quindici per cento sui prezzi medi per treni diretti ed omnibus di cui l'art. 13 e sui prezzi per treni omnibus nel caso di relazioni interessanti linee servite esclusivamente da treni omnibus.

« Il prezzo computato per il percorso di andata si raddoppia.

« E' proibita la cessione in qualsiasi modo, del biglietto che serve pel ritorno ».

Art. 4.

Nell'allegato N. 6-A alle tariffe e condizioni per trasporti di viaggiatori (allegato 2 al R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1270) all' « elenco degli itinerari dei biglietti di abbonamenti speciali », sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 5.

I prezzi delle « Carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo », da stabilirsi secondo l'art. 2 dell'allegato 6-D alle tariffe e condizioni per trasporti di viaggiatori (allegato 3 al R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1270) sono aumentati del trenta per cento prima di essere arrotondati alla lira superiore.

Art. 6.

Nella parte seconda delle tariffe e condizioni per trasporti di viaggiatori è aggiunto il nuovo allegato 4-A « Biglietti speciali a prezzo ridotto per viaggi in comitiva » formante l'allegato 2 al presente decreto.

Art. 7.

Il rilascio dei biglietti settimanali di cui alla tariffa speciale interna D, compresa nella parte quinta delle tariffe e condizioni per trasporti di viaggiatori, è esteso alle percorrenze fino a 50 chilometri.

I prezzi dei biglietti suddetti per le percorrenze da 31 a 50 km. sono quelli stabiliti dalla medesima tariffa per i biglietti festivi.

La tariffa speciale interna D è applicabile solo agli operai e braccianti, i quali per l'acquisto e l'uso dei biglietti settimanali o festivi devono esibire una apposita tessera di riconoscimento che viene rilasciata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al prezzo di L. 1.50. Su detta tessera sarà applicata la fotografia del titolare, che egli fornirà a sue spese in doppio esemplare, e sulla tessera medesima sarà certificata, dal sindaco della località di residenza del titolare, la residenza di lui e il luogo di lavoro ove deve recarsi.

Art. 8.

E' vietata l'emissione di biglietti ferroviari con tessera a pagamento a favore di comitati, enti, associazioni e simili in occasione di esposizioni, gare, feste, fiere, pellegrinaggi, manifestazioni di ogni altro genere di cui alle leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 9 luglio 1908, n. 406.

Art. 9.

Anche per gli aumenti percentuali di cui al presente decreto resta fermo il disposto dell'articolo 12 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 10.

Nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono apportate le aggiunte e modificazioni risultanti dall'allegato 3 al presente decreto.

L'Amministrazione ferroviaria, quando le condizioni dei traffici a suo giudizio lo richiedano, potrà elevare o ridurre nella misura massima del 20 % i prezzi della tariffa ordinaria n. 34 P. V., fatta eccezione di quelli della serie III.

Art. 11.

Le norme di cui agli art. 1 e 2 del R. decreto 23 febbraio 1911, n. 246, sono sostituite dalle seguenti:

Sui tronchi delle linee complementari a sezione ridotta della Sicilia esercitate dall' Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, per i trasporti delle persone e delle cose, le condizioni e le tariffe in vigore sulle linee dello Stato con la riduzione del venticinque per cento, estensibile alle tasse minime per spedizione, ma non alle tasse accessorie.

Da tale riduzione restano esclusi i trasporti di persone e di cose che si eseguiscono in base alle concessioni speciali ed al regolamento per i trasporti militari, per i quali trasporti valgono, anche per i detti tronchi, le tariffe e condizioni vigenti sulla rete principale.

I trasporti in partenza dalle stazioni dei tronchi a sezione ridotta e diretti a stazioni poste oltre quella di allacciamento con la rete principale su linee della rete stessa, o viceversa, saranno effettuati in servizio di corrispondenza, ed al trasbordo delle cose nella stazione di allacciamento provvederà l'Amministrazione ferroviaria.

Potranno essere esclusi dal servizio di corrispondenza i trasporti di merci alla rinfusa, quelli che non soddisfacciano alle esigenze tecniche delle linee a sezione ridotta e quelli la cui manipolazione o il trasbordo possano presentare pericoli.

Le spedizioni a grandi velocità di un sol collo ciascuna fino a 40 kg. saranno tassate con i prezzi integrali della tariffa ordinaria n. 6 G. V. cumulando le distanze dei tronchi a sezione ridotta con quelle della rete principale.

Le spedizioni di giornali saranno tassate applicando una sola volta i prezzi integrali della tariffa ordinaria n. 7 G. V. per tutto il percorso dalla stazione di partenza a quella di destinazione.

Art. 12.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a modificare ed a coordinare, in relazione alle norme contenute nel presente decreto, le disposizioni delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone e delle cose, del volume delle concessioni speciali e del regolamento per i trasporti militari.

Art. 13.

Gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 14.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli andranno in vigore dalle date che per ciascuno di essi saranno fissate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 123. — GRANATA.

ALLEGATO 1.

ELENCO DEGLI ITINERARI DEI BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SPECIALE.

Nella descrizione degi itinerari di tutte le serie di abbonamenti speciali la dicitura « Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato » deve intendersi riferita *alle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato e sulle quali si applicano le tariffe viaggiatori delle ferrovie dello Stato.*

Nella descrizione dell'itinerario delle serie I e VI aggiungere in seguente a capo « Non sono comprese le linee: Ora Val Fiemme-Predazzo; Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena; Brunico-Campo Tures (Sand); Mori-Riva; Trento T. V.-Malè ».

Serie VII.

Nella descrizione dell'itinerario della serie VII alle parole: che si trovano a sud della linea Roma-Sulmona-Pescara, questa compresa », sono da sostituire le seguenti: « che si trovano a sud della linea Roma-Sulmona-Castellamare Adriatico, questa compresa ».

Serie X.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente di quella Chiasso-Milano-Pavia-Voghera-Arquata S.-Busalla-Sampierdarena, questa compresa, più il tronco Sampierdarena-Sarzana.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago Maggiore.

Serie XI.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, comprese fra quella Aosta-Torino-Alessandria-Arquata-Voghera-Piacenza-Parma-Modena-Nogara-Verona-Palazzolo sull'Oglio-Bergamo-Calolzio O.-Chiavenna, questa compresa, più i tronchi Arquata S.-Genova; Modena-Bologna; Palazzolo sull'Oglio-Paratico Colico-Sondrio.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi Maggiore e di Como.

Serie XII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente di quella Brennero-Verona-Nogara-Bologna-Ferrara, questa compresa, più i tronchi Bolzano-Malles e Verona-Desenzano.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago di Garda.

Non comprende le linee: Brunico-Campo Tures (Sand); Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena; Trento T. V.-Malè; Ora Val Fiemme-Predazzo.

Serie XIII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, comprese fra quelle Genova-Mignanego-Novi-Milano-Verona-Padova-Rovigo-Ravenna-Rimini-Faenza-Firenze-Pisa-Genova, queste comprese, più i tronchi Pisa-Livorno; Rimini-Ancona porto; Rovigo-Chioggia e Padova-Venezia.

Serie XIV.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova-Vezzano-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Roma-Orte-Terni-Fabriano-Albacina-Macerata-Portocivitanova, questa compresa, più il tronco Terni-Aquila.

Serie XV.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella di Livorno-Empoli-Firenze-Pontassieve-Foligno-Falconara M., questa compresa, fino a quella Napoli Marittima-Cancello-Caianello-Sulmona-Pescara, questa compresa, più i tronchi Fabriano-Urbino; Falconara-Rimini e Ancona-Ancona Porto.

Serie XVI.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Nettuno-Roma-Sulmona-Castellammare A., questa compresa, fino alla linea Salerno-Avellino-Benevento-Foggia-Manfredonia, questa compresa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei lavori pubblici:
CARNAZZA.

ALLEGATO 2.

ALLEGATO 4-A ALLE TARIFFE E CONDIZIONI PER I TRASPORTI.

PARTE SECONDA (edizione 1° luglio 1916).

(*Biglietti speciali a prezzo ridotto per viaggi in comitiva*).

1° Alle persone viaggianti in comitiva, con un medesimo treno, per il medesimo scopo e per percorrenze complessive non inferiori a 50 km. o paganti per tanti, sono concesse le seguenti riduzioni:

a) per comitive di almeno 25 persone adulte o paganti per tante e fino a 100, ribasso del 20 % sul prezzo della tariffa ordinaria (generale o differenziale *A* secondo la distanza);

b) per comitive di almeno 101 persone adulte o paganti per tante, ribasso del 30 % sulla tariffa ordinaria (generale o differenziale *A* secondo la distanza).

Per dette comitive come pure per quelle del precedente comma *a*) venendo chiesta l'effettuazione di treni specali con vetture di classi differenti, dovranno essere pagati non meno di 12 biglietti di 1ª, 48 di 2ª e 60 di 3ª, ed in ogni caso l'importo complessivo da pagarsi per ogni treno, non potrà essere inferiore a quello di 400 biglietti di 3ª per il percorso domandato ed al prezzo di cui al seguente comma *c*);

c) per comitive viaggianti in treni speciali di sola 3ª classe composte di non meno di 400 persone o paganti per tante, ribasso del 40 % sulla tariffa ordinaria (generale o differenziale *A* secondo la distanza): il medesimo ribasso del 40 % viene pure accordato ai viaggiatori di 1ª e 2ª classe quando sia domandata l'aggiunta al treno speciale di una sola vettura di 2ª o di una sola vettura mista di 1ª e 2ª e purchè siano pagati rispettivamente 48 posti di 2ª oppure 12 di 1ª e 24 di 2ª in aumento all'importo dei biglietti di 3ª classe, fermo per questi il minimo di 400;

d) nel caso di treni speciali che raccolgano viaggiatori in partenza da varie stazioni lungo l'itinerario, si applicherà ai singoli gruppi composti di almeno 10 persone cascuno e per le rispettive

percorrenze, la medesima riduzione applicabile al gruppo partente dalla stazione di origine del treno.

Debbono però essere garantiti in partenza i quantitativi minimi previsti dai precedenti comma *b*) e *c*);

e) i ragazzi dai 3 ai 7 anni sono trasportati a metà del prezzo per adulti e concorrono nella formazione del quantitativo minimo di persone in ragione di due ragazzi per un adulto.

2° Qualora non ricorra l'applicazione della tariffa differenziale *A* ed il percorso sia effettuato anche per una parte soltanto con treni diretti, la percentuale di riduzione viene calcolata sulla tariffa generale per treni diretti per l'intero percorso.

Nel caso di treni speciali richiesti con caratteristica di treni diretti, la riduzione si applica sulla tariffa generale diretta o sulla tariffa differenziale *A* a seconda del percorso. Nei casi di treni speciali pei quali non viene richiesta la caratteristica di treni diretti, la riduzione si applica sulla tariffa generale per treni omnibus o sulla differenziale *A* se di questa ricorra l'applicazione.

3° Per i treni speciali effettuati in base alla presente tariffa non è applicabile l'art. 6 della parte I, nè le disposizioni speciali contenute nelle « Disposizioni e tariffe generali » della parte V delle tariffe e condizioni (edizione 1916). All'atto della richiesta del treno speciale deve essere versato l'importo di lire duecento per deposito cauzionale. Se per causa di chi richiese il treno la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non darvi più corso e le rimane devoluto il deposito.

4° Gli itenerari che a norma della tariffa ordinaria non costituiscono un viaggio di corsa semplice sono tassati come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla metà di quella complessiva. Sono considerati come viaggi unici quelli effettuati senza interruzione sulla rete dello Stato; i percorsi disgiunti uno dall'altro, oppure riuniti da linee di altre Amministrazioni sono invece considerati come altrettanti viaggi distinti, e tassati separatamente.

5° La validità dei biglietti rilasciati in base alla presente tariffa è di giorni 15 per quelli aventi una percorrenza complessiva non superiore ai 500 chilometri o di giorni 30 per quelli di percorrenza superiore.

6° Il trasporto delle comitive, tanto con treni ordinari che speciali, può avere luogo solo in quanto lo consentano le esigenze del servizio ed è in facoltà dell'Amministazione di sostituire con altri i treni ordinari domandati e, quando lo giudichi necessario, di sospendere in tutto od in parte l'applicazione della presente tariffa.

Ferma rimanendo tale facoltà le comitive composte di non oltre 100 persone sono di regola ammesse in tutti i treni, salvo le eccezioni contemplate nell'orario ufficiale.

7° L'organizzatore della comitiva risponde in solido con i viaggiatori delle somme dovute all'Amministrazione in caso di erronea tassazione o di irregolarità.

8° I biglietti danno diritto ad effettuare un numero illimitato di fermate intermedie; la durata di esse è vincolata soltanto dalla validità del biglietto.

9° In quanto non siano modificate dalla pesente tariffa, e dalle condizioni particolari d'applicazione della medesima stabilite dall'Amministrazione, valgono per l'uso dei biglietti per comitive le norme e condizioni per l'uso dei biglietti a tariffa ordinaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei lavori pubblici:
CARNAZZA.

ALLEGATO 3.

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL VOLUME I DELLE « CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE » SULLE FERROVIE DELLO STATO.

(Edizione 1° gennaio 1922).

1. *Art. 24 delle condizioni (della tariffa applicabile).*

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« A ciascuna spedizione si applica la tariffa che per ragione di prezzo sia più vantaggiosa allo speditore; se però per una stessa merce esistono più tariffe con condizioni di responsabilità differenti e lo speditore domanda quella, o la relativa classe, che stabilisce condizioni di responsabilità più onerose per la ferrovia, tale domanda ha effetto malgrado esista altra tariffa con prezzi più vantaggiosi; ogni diversa domanda, anche generica, è tenuta nulla ».

2. *Art. 31 delle condizioni (carico e scarico).*

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« § 1. *Chi eseguisce le operazioni.* — Le operazioni di carico di scarico per le spedizioni in piccole partite spettano all'Ammir strazione.

« Le operazioni di carico e scarico di tutte le cose spedite carro, o come tali considerate dall'Amministrazione, devono esse effettuate dagli speditori e dai destinatari, salve le speciali disp sizioni che regolano i trasporti vincolati a dogana.

« Quando l'Amministrazione, per ritardato o mancato carico scarico da parte del mittente o del destinatario, per necessità trasbordo o per altre cause imputabili al mittente o al destinatar debba provvedere alle operazioni suddette, percepisce per og operazione il compenso prescritto (Allegato 1, n. 12).

« Se con la stessa lettera di vettura una merce da tassare carro o da considerare come tale viene spedita insieme con al merce da tassare come piccola partita, le operazioni di carico e scarico debbono essere eseguite per l'intera spedizione dal m tente e dal destinatario ».

3. *Art. 40 delle condizioni (responsabilità del mittente e ritti dell'Amministrazione per l'annullamento e per le modifi zioni del contratto di trasporto).*

Il paragrafo 3 è annullato e sostituito dal seguente:

« § 3. *Invio a nuova destinazione.* — Nel caso di disposizio del mittente per il'invio di una spedizione ad altra destinazione per il suo ritorno alla stazione di partenza, il proseguimento o ritorno della spedizione si considera come un nuovo contratto trasporto. Le tariffe eccezionali però si applicano ad ambedue i p corsi, sempre senza cumulo, se competono alla stazione primitiva partenza ed a quella di definitiva destinazione o se quella di ritor è compresa nella tariffa eccezionale tanto come stazione mitte quanto come stazione destinataria.

« L'Amministrazione ha la facoltà di subordinare tale invio o torno al versamento di un congruo deposito quando, a suo giu zio, il valore della merce sia inferiore alle tasse ed alle spese trasporto ».

4. *Art. 43 delle condizioni (del termine di resa).*

Il numero 1 del § 1 è abrogato.

Nel testo del n. 2 del § 1 dell'articolo stesso sono soppresse parole « di peso eccedente i 50 kg. ».

Al 1° comma del § 3 sono aggiunti i seguenti:

« La prosecuzione col treno coincidente è obbligatoria ed i t mini di resa saranno calcolati consecutivamente solo quando l'orario del treno che porta la spedizione e l'orario di quello co cidente esista un intervallo di almeno un'ora; in caso contrari termini di resa sono calcolati come consecutivi soltanto dal tre successivo.

« Se il trasporto deve passare su linee di altra Amministrazi l'intervallo suddetto nella stazione di transito fra le due Ammi strazioni deve essere di almeno due ore ».

5. *Art. 50 delle condizioni (responsabilità degli speditori irregolarità nella dichiarazione della merce e per eccedenza di rico).*

Nel § 2, comma *b*) le parole « o se le spedizioni pur esse esattamente dichiarate e ben condizionate esternamente, non biano l'imballaggio interno conforme a quello prescritto » sono stitutite dalle seguenti « o se, pur essendo regolare la dichiarazi della merce, non siano state rispettate le norme e le modalità s bilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei coll

6. *Art. 51 delle condizioni (momento in cui sorge il dir alle tasse e alle sopratasse. Esoneri).*

Il comma *a*) del paragrafo 2 è soppresso.

7. *Art. 67 delle tariffe (calcolo dei prezzi di trasporto).*

Il secondo periodo del paragrafo 6 è annullato e sostituito seguente:

« Nel prezzo complessivo di trasporto o nell'ammontare dei ritti accessori, non compresi nel detto prezzo, la frazione infer a cinque centesimi di lira si arrotonda alla decina immediatame superiore ».

Il paragrafo 7 è soppresso.

8. *Art. 68 delle tariffe (diritto fisso e diritto di transito).*

E' annullato e sostituito dal seguente:

« Art. 68. *Diritto di transito.*

« § 1. Le spedizioni a grande ed a piccola velocità in serv di corrispondenza italiano sono soggette, rispetto alla stazione transito, ad un diritto di transito per le ferrovie dello Stato L. 0.50 per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame asc to alla serie *A* e *B* della tariffa n. 4 G. V., di L. 0.05 per capo

estiame ascritto alla serie *C* e *D* della tariffa stessa e di L. 0.10 per gni mille lire di valore dichiarato.

« § 2. Allo stesso trattamento, rispetto alla stazione di transito in l'estero, sono sottoposte tutte le spedizioni di cose a grande ed piccola velocità, eccezione fatta per quelle che si eseguiscono in ase alle tariffe dirette.

« Nelle operazioni alle stazioni di transito l'Amministrazione gisce senza l'intervento di intermediari ».

9. *Art. 70 delle tariffe (spedizioni in piccole partite ed a carro. esi minimi tassabili).*

Dopo il secondo comma del § 4 è aggiunto il seguente: « I carri quattro o più assi si considerano come due carri a bilico ».

10. *Art. 72 delle tariffe (tassazione delle spedizioni di merci iverse).*

E' annullato e sostituito dal seguente:

« § 1. Il collo contenente merci di diversa qualità si considera, gli effetti della tassazione, come costituito della merce maggiormente tassata fra quelle che lo compongono ».

« § 2. Le spedizioni composte di merci diverse delle quali non a stato dichiarato partitamente il peso si considerano, agli effetti ella tassazione, come esclusivamente costituite della merce maggiormente tassata.

« Quando invece siano dichiarati i pesi separati delle singole ualità di merci costituenti la spedizione, le tasse si computano in ase alla classe o tariffa competente a ciascuna merce, purchè non orni più favorevole per la parte la tassazione come al capoverso recedente.

« § 3. L'eventuale differenza in meno per raggiungere il peso miimo stabilito dalle classi o tariffe si aggiunge al peso della merce aggiormente tassata ».

11. *Art. 76 delle tariffe (rispedizioni).*

Gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:

« La rispedizione è soggetta ad un diritto di L. 0.50 per tonnelta di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle serie *A B* della tariffa n. 4 G. V., di L. 0.05 per capo di bestiame ascritto lle serie *C* e *D* della tariffa stessa e di L. 0.10 per ogni mille lire valore dichiarato.

« L'Amministrazione è in facoltà di ordinare il trasbordo delle ose ogni volta che le esigenze del servizio lo richiedano.

« Quando il trasbordo ha comunque luogo a cura e spese del ittente, già destinatario della spedizione originaria, non è dovuto il ritto di cui sopra ».

12. *Art. 77 delle tariffe (tariffe dei bagagli).*

La voce « Campionari di oggetti preziosi, ecc. », che figura nel 1, è così modificata:

« Campionari di oggetti preziosi (cioè di oreficeria, gioielleria, genteria, orologeria e simili), di merletti e pizzi a mano, di pelli pellicceria, di pellicce manifatturate, di seta tratta greggia o manifatturata, di seta artificiale in fili, di tessuti e lavori di seta tanto aturale che artificiale, di abiti e cappelli, completi o no, per sinora ».

In fine al § 1 è aggiunto il seguente capoverso:

« Pei cani da caccia accompagnati dai cacciatori viaggianti in rza classe, la tassa per il cane non deve comunque essere supeore ad un biglietto di terza classe ».

13. *Tariffa ordinaria n. 1. G. V.*

La tassa minima sul valore è elevata da L. 1 a L. 2; la tassa sul eso eccedente 6 kg. per ogni mille lire indivisibili sarà da comutare in base alla tariffa n. 6, serie *B*, e 14, secondo i casi.

14. *Tariffa ordinaria n. 2 G. V.*

Nell'intestazione sono aggiunte le seguenti merci: « Seta artifiale in fili, tessuta ed in lavori; pellicole per cinematografi (films) ».

Il prezzo minimo per spedizione è quello della tariffa n. 6, seo *B*, secondo i pesi e le percorrenze.

15. *Tariffa ordinaria n. 3 G. V.*

Sono soppressi i diritti fissi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 3 V. ed i prezzi per chilometro previsti dalla tariffa stessa in 0.50, 0.75 e 0.15 sono rispettivamente sostituiti da L. 0.55, 0.80 e 0.16.

16. *Tariffa ordinaria n. 4 G. V.*

Nel § 3 cap. 1°, sostituire « 6 » con « 6 serie *B* »: nel § 3 cap. 2 ostituire « 6 » con « 6 serie *A* ».

17. *Tariffa ordinaria n. 6 G. V.*

I prezzi della tariffa ordinaria n. 6 G. V. sono sostituiti dai seuenti:

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V.

Spedizioni di un sol collo ciascuna.

Nomenclatura	Zone di percorrenza	Prezzi per ogni spedizione			
		fino a 10 Kg.	da oltre 10 a 20 Kg.	da oltre 20 a 30 Kg.	da oltre 30 a 40 Kg.
		Lire			
SERIE *A*.					
Merci fruenti delle tariffe N. 8, 12 e 13 G. V.	Fino a 100 Km.	0.50	1 —	1.50	2 —
	Da 101 a 400 Km.	1 —	2 —	3 —	4 —
	Oltre 400 Km.	1.50	3 —	4.50	6 —
SERIE *B*.					
Merci in genere	Fino a 100 Km.	1 —	2 —	2.50	3 —
	Da 101 a 400 Km.	1.50	3 —	4.50	6 —
	Oltre 400 Km.	2.50	4.50	6.50	9 —
	Stazioni mittenti e destinatarie			fino a 20 Kg.	da oltre 20 a 40 Kg.
SERIE *C*. Agrumi (arance, mandarini e limoni).	Da quelle della linea Fiumicino-Roma-Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra e al sud di essa per tutte le stazioni della rete con percorso di oltre 400 Km.			1.50	3 —

La condizione speciale 5ª è sostituita dalla seguente:

« I pacchi spediti con la domanda di consegna in stazione fatta dai mittenti nella lettera di vettura, dovranno essere ritirati entro 16 ore se la lettera di avviso è consegnata a mano o rimessa per espresso ed entro le 24 ore se la lettera d'avviso è rimessa alla posta, decorribili a norma dell'ultimo comma del § 4 dell'articolo 46. Trascorsi detti termini senza che il ritiro diretto sia avvenuto, l'Amministrazione ha facoltà di consegnare a domicilio i pacchi non ritirati in tutte le località nelle quali esiste tale servizio ».

Nella condizione speciale 8ª sono da cancellare le « pellicole per cinematografi (films) ».

18. *Tariffa ordinaria n. 7 G. V.*

Il prezzo della tariffa ordinaria n. 7 G. V. è ridotto a L. 0.70 fermo restando il prezzo minimo per spedizione di L. 0.40.

19. *Tariffe ordinarie n. 8, 12 e 13 G. V.*

La condizione speciale 1ª è sostituita dalla seguente:

« Il prezzo di ogni spedizione non può essere inferiore a L. 2 per i percorsi fino a 100 km., a L. 4 per i percorsi da 101 a 400 km. ed a L. 6 per quelli oltre i 400 km. »

20. *Tariffa ordinaria n. 10 G. V.*

E' soppressa.

21. *Tariffe ordinarie n. 9, 11 e 14 G. V.*

Le condizione speciale 1ª è sostituita dalla seguente:

« Il prezzo di ogni spedizione non può essere inferiore a L. 3, per i percorsi fino a 100 km.; a L. 6 per i percorsi da 101 a 400 km. ed a L. 9 per quelli oltre i 400 km. ».

Il quadro dei prezzi della tariffa n. 14 è sostituito dal seguente:

Serie *A*. Spedizioni di peso non oltre kg. 40:

Prezzi della classe n. 4.

Serie *B*. Spedizioni a carro tonn. 5:

Prezzi della classe n. 5.

Nella condizione speciale 2ª della tariffa n. 14 sono da cancellare le « pellicole per cinematografi (films) »

22. *Tariffe ordinarie n.* 5 *G. V. e* 31 *P. V.*

a) il primo capoverso delle tariffe ordinarie n. 5 G. V. e 31 P. V. resta annullato e sostituito dai seguenti:

« I veicoli montati sulle ruote si tassano sul peso effettivo, se superiore a quello minimo indicato per uno o più veicoli, e con i prezzi delle classi indicate nella seguente tabella.

« Per i veicoli in più dei tre caricati nello stesso carro il peso minimo stabilito per tre veicoli deve essere aumentato di kg. 500 per ogni veicolo, fermo restando l'applicazione della classe di prezzo competente per tre veicoli »;

b) nel quadro 1º delle dette tariffe alle parole « per 3 o più id. id. », sono sostituite quelle « per 3 id. id. »;

c) il quadro 2º della tariffa ordinaria n. 5 G. V. è sostituito dal seguente:

II. — *Veicoli circolanti sulle proprie ruote.*

QUALITÀ	Peso minimo tassabile — Tonn.	Classe
Carrozze e carri	8	P
Locomotive e locomotive-tender a vapore	20	M
Locomotori elettrici	50	O
Tender separati	15	M

d) nelle tariffe n. 5 G. V. e 31 P. V. le indicazioni del peso minimo di tonn. 2,5 e delle classi *B* e *C*, poste di contro alla voce « veicoli automobili, ecc., scale, ponti meccanici, ecc. », sono sostituite dalle seguenti:

Per la tariffa n. 5 *G. V.*:

Per un veicolo o telaio	tonn.	2,5	Classe	*B*
Per due veicoli o telai caricati nello stesso carro	»	4	»	*A*
Per tre id. id.	»	5	»	*A*

Per la tariffa n. 31 *P. V.*:

Per un veicolo o telai	tonn.	2,5	Classe	*c*
Per due veicoli o telai caricati nello stesso carro	»	3,6	»	*b*
Per tre id. id.	»	4,5	»	*a*

e) la condizione speciale 2ª di entrambe le tariffe è soppressa e sostituita dalla seguente:

« Le spedizioni composte di veicoli di diversa specie si tassano in base ai pesi minimi propri delle diverse specie e quantità di veicoli, ridotti di un quinto se la spedizione è composta di due veicoli e di un quarto se la spedizione è composta di tre o più veicoli, ferma sempre la tassa sul peso reale di ciascuna specie, se superiore ».

Nella condizione speciale 7ª della tariffa n. 5 G. V. sostituire « 6 » con « 6 serie *B* ».

23. *Tariffa ordinaria n.* 32 *P. V.*:

E' soppressa.

24. *Tariffa ordinaria n.* 33 *P. V.*:

L'ultima colonna è soppressa.

Le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

1. Il peso minimo per spedizione è di 10 chilogrammi;

2. Le operazioni di carico e di scarico spettano, per le spedizioni fino a 50 kg., all'Amministrazione; per quelle di peso superiore al mittente e al destinatario;

3. In aggiunta ai prezzi suesposti è dovuta una tassa per sorveglianza lungo il viaggio in ragione di L. 2.50 per tonnellata di peso tassabile.

25. *Tariffa ordinaria n.* 34 *P V.*:

La tariffa ordinaria n. 34 P. V. è sostituita dalla seguente, ferme restando le attuali condizioni speciali di applicazione.

TARIFFA ORDINARIA N. 34 P. V.

Le spedizioni che, venendo dall'estero, sono pure destinate all'estero, attraversando l'Italia tra due punti di confine terrestri, o tra due dei porti appresso nominati, o tra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si tassano, per il percorso esclusivo delle linee dello Stato, in base ai prezzi seguenti:

I Serie.

Spedizioni:

Senza vincolo di peso: prezzi della classe 58;
Con vincolo di cinque tonn.: prezzi della classe 60;
Con vincolo di dieci tonn.: prezzi della classe 63.

Appartengono a questa serie tutte le merci non menzionate nelle seguenti serie.

II Serie.

Spedizioni:

Senza vincolo di peso: prezzi della classe 62;
Con vincolo di cinque tonn.: prezzi della classe 64;
Con vincolo di dieci tonn.: prezzi della classe 70.

Appartentono a questa serie le seguenti merci:

— Acque minerali naturali od artificiali.
— Alcool o spirito in botti, barili, stagnoni e serbatoi.
— Allume di rocca.
— Bacche o coccole.
— Birra.
— Bitume solido e fluido.
— Cascami di cotone e di lana, in balle pressate.
— Castagne.
— Colofonia o pece greca.
— Cortecce per tinta o per concia.
— Cotone grezzo in balle pressate.
— Crusca, cruschello o tritello.
— Dégras.
— Farina di castagne.
— Farina di cereali, cioè di avena, durra, farro, frumento, formentone o granoturco, orzo, riso, segala e spelta.
— Ferro, acciaio e ghisa in lavori gettati, stampati, fucinati, piallati, limati, torniti, forati, inchiodati, ribaditi, grezzi ed anche incatramati, spalmati di minio, zincati, di peso di oltre kg. 100 ciascuno.
— Formaggi sodi.
— Lana sudicia o calcinata, in balle pressate.
— Lardo e lardoni.
— Legno comune lavorato con l'ascia, segato tanto diritto quanto con curvature o piallato.
— Legni per tinta o per concia.
— Legumi, cioè ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli secchi.
— Macchine (e parti di) escluse: le macchine da scrivere, gli aritmometri, le macchine calcolatrici e simili macchine di precisione, le macchine elettriche e pneumatiche di peso fino a 100 kg. ciascuna.
— Melazzo.
— Miglio.
— Natrone.
— Oli vegetali d'ogni sorta, esclusi gli oli medicinali ed essenziali.
— Ozocerite (cera fossile) greggia.
— Patate.
— Pelli d'animali bovini, equini, di cammello o di altri grossi animali, secche, fresche anche salate od incalcinate.
— Penne e piume d'anitra, d'oca (escluso il piumino e le penne da scrivere); di pollame (escluse quelle di coda di gallo e di tacchino); di uccelli (escluse quelle di ornamento): misto per lavori e concime.
— Pesci secchi, affumicati, salati ed in salamoia.
— Petrolio.
— Potassa del commercio (carbonato di potassio greggio).
— Resine di abete, di larice, di pino e gallipot.
— Robbia (radica di) in balle compresse.
— Rotaie per ferrovie e tramvie.
— Sapone non profumato.
— Sego.
— Semi oleosi.
— Soda del commercio, compresa la soda artificiale (soda Solvay, Leblanc, ecc.) in botti o barili.
— Sommacco (foglie di).
— Travature e pezzi preparati di ferro, ghisa o lamiera per ponti e fabbriche.
— Trementina naturale.
— Vetrerie e cristallami.

— Vetriolo verde.
— Vini.
— Zucchero comune e greggio.

III Serie.

Spedizioni con vincolo di peso di 10 tonn.: prezzi della classe 74.
Appartengono a questa serie i cereali come: avena anche schiacciata; durra farro; frumento; formentone o granoturco; orzo comune, perlato, tallito (malto); riso; segala; spelta.

IV Serie.

Spedizioni di veicoli eseguite in base alla tariffa ordinaria n. 31 P. V.: riduzione del 10 % sui prezzi della tariffa stessa.

26. *Tariffe eccezionali della grande e piccola velocità:*

Nelle tariffe eccezionali della grande e della piccola velocità in cui è indicata la linea Fiumicino-Roma-Castellamare Adriatico, deve leggersi invece: « Linea Fiumicino-Roma-Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra ».

27. *Tariffa eccezionale n.* 118 *P. V.:*

a) fra le stazioni mittenti della serie *B* aggiungere quelle della linea Benevento-Caserta;
b) le serie *D* ed *E* sono annullate e sostituite dalla seguente:

SERIE *D*. — Assicelle di qualunque essenza preparate per cassette da imballaggio delle frutta e degli agrumi.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Castellamare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra, ed al sud di essa.	10	81

1. — I mittenti hanno l'obbligo di dichiarare nella lettera di vettura, che le assicelle devono esclusivamente servire per la fabbricazione delle cassette d'imballaggio delle frutta e degli agrumi.
2. — La presente serie non è applicabile alle spedizioni provenienti dall'estero neanche per via terra.

28. *Tariffa eccezionale n.* 119 *P. V.:*

Nel primo gruppo sostituire le indicazioni del peso minimo di tonnellate 10 e della classe 81 rispettivamente con 5 e 60.

La voce « Bottiglie di vetro nero, ecc. » è sostituita dalle seguenti:

« Bottiglie di vetro nero, verdognolo o rossastro; lastre comprese nella voce della nomenclatura *lastre altre* misuranti in lunghezza e larghezza riunite meno di 250 centimetri e lastre smerigliate aventi le suddette dimensioni », con l'indicazione delle classi 57 senza vincolo di peso e 70 per il peso minimo di 10 tonnellate.

« Lastre come sopra misuranti in lunghezza e larghezza riunite oltre 250 e fino a 500 centimetri », con l'indicazione delle classi n. 53 senza vincolo di peso e n. 64 per il peso minimo di 10 tonnellate.

Alle merci spedite senza imballaggio non sono applicabili i prezzi della classe 52 mentre quelli delle classi 53 e 57 sono vincolati al peso minimo di 5 tonnellate.

29. *Tariffa eccezionale n.* 120 *P. V.:*

Tra le stazioni destinatarie della serie *A* aggiungere « Livorno e stazioni di transito con l'estero ». Inoltre alle merci fruenti della detta serie aggiungere « Marmo in pezzi od in massi anche squadrati, di peso fino a cinque tonnellate per pezzo e marmo in lastre e lastroni semplicemente segati » con l'indicazione delle classi n. 74 per il peso minimo di 10 tonnellate e 77 per il peso minimo di 15 tonnellate.

30. *Tariffa eccezionale n.* 129 *P. V.:*

Le classi n. 65 e 74, per i pesi minimi rispettivamente di 5 e 10 tonellate, sono sostituite dalle classi 68 e 71.

31. *Tariffa eccezionale n.* 132 *P. V.:*

L'intestazione della serie *B* è così modificata « Calciocianamide, concimi chimici non nominti, fosfati di calcio preparati per concime (perfosfati e superfosfati) ».

32. *Tariffa eccezionale n.* 133 *P. V.:*

Alle merci cui si applica la serie *B* della detta tariffa aggiungere « Coperte di cotone, refe e tappeti di cotone ».

33. *Tariffa eccezionale n.* 135 *P. V.:*

Alle merci cui si applica la detta tariffa aggiungere « ritagli di sughero sciolti » e « sughero di scarto ».

34. *Nuova tariffa eccezionale n.* 136 *P. V.:*

SERIE *A*. — Pirite marziale o di ferro.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
Stazioni serventi miniere nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato, distanti almeno 150 Km. dalle mittenti	Portata del carro fornito	85

SERIE *B*. — Ceneri di piriti di ferro.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
Stazioni serventi stabilimenti nazionali ove viene utilizzata la pirite	Tutte le stazioni delle linee dello Stato, distanti almeno 150 Km. dalle mittenti	Portata del carro fornito	86

35. *Nuova tariffa eccezionale n.* 137 *P. V.:*

Magnesite o giobertite in pezzi o macinata (carbonato di magnesio naturale).

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
Stazioni serventi miniere nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	10 15	75 78

36. *Nuova tariffa eccezionale n.* 138 *P. V.:*

Ammoniaca liquefatta in recipienti metallici.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	5 10	53 55

37. *Capo XIII delle tariffe (prezzi delle classi):*

La prima zona di percorrenza da 1 a 50 chilometri delle classi a piccola velocità viene divisa in due zone: da 1 a 12 e da 13 a 50 km. Nei prezzi della nuova zona da 1 a 12 km. è inclusa per i trasporti a carro, o considerati come tali dall'Amministrazione, la quota di diritto fisso relativa alla spesa di stazione, aumentata di L. 0.16, e per gli altri trasporti l'intero diritto fisso.

38. *Allegato n.* 1 - *Tasse accessorie:*

Nel punto 12 aggiungere l'indicazione dell'art. 31 e sostituire « L. 2 » a « L. 0.50 ».

Nel punto 23, la tassa di L. 0.50 per spedizione è sostituita da quelle di: L. 1 per tonnellata di peso tassabile, divisibile di 10 in 10 kg., L. 0.50 per capo di bestiame ascritto alle serie *A* e *B* e L. 0.05 per capo di bestiame ascritto alla serie *C* e *D* della tariffa n. 4

G. V. e L. 0.10 per ogni mille lire di valore dichiarato, col minimo in ogni caso di L. 2 per spedizione.

Il punto 24 è soppresso.

39. *Allegato n. 6 alle tariffe:*

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« Art. 1. *Tariffe e condizioni.* — Ai trasporti in provenienza ed in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali sono applicabili le condizioni ed i prezzi per l'esecuzione delle operazioni speciali di cui al presente allegato nonchè le condizioni, le tariffe e le tasse accessorie comuni a tutti i trasporti, in base alle distanze risultanti dal prontuario aumentate, per le stazioni marittime, di chilometri 10 ».

Art. 9. — Il secondo comma è soppresso.

Art. 32. — Gli ultimi due comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per tali operazioni è dovuto il compenso di L. 1.30 per tonnellata di peso tassabile.

« Le operazioni medesime possono essere lasciate eseguire anche dalle parti, nel qual caso non è dovuto il compenso sopradetto ».

Art. 48. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per i trasporti a carro tanto a grande quanto a piccola velocità deve essere riscosso il compenso di L. 0.50 per tonnellata di peso tassabile in tutti i casi in cui il carico o lo scarico, negli scali o nelle fermate, sia eseguito dalla ferrovia ».

Art. 63. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Invece nello scalo marittimo del magazzino *C*, le operazioni di carico e scarico delle merci sono eseguite dalla ferrovia verso il compenso, per tutti indistintamente i trasporti, di L. 0.50 per tonnellata di peso tassabile ».

Art. 100. — Il § 3 è sostituito dal seguente:

« § 3. - Lo scarico delle merci in arrivo che, a richiesta delle parti o per iniziativa dell'Amministrazione, sono depositate in magazzino o scaricate all'aperto, sarà eseguito dall'Amministrazione, che per tale operazione esigerà una tassa speciale di manipolazione di L. 0.10 per quintale per le merci comuni, di L. 0.15 per le merci voluminose e di L. 0.20 per i trasporti composti di colli di peso singolo superiore ai 500 chilogrammi, avvertendo che ciascuna spedizione contenente anche un solo di tali colli verrà sottoposta per intiero a quest'ultima misura di tassazione. Le frazioni di peso uguale o superiore a 50 chilogrammi si calcolano per un quintale e quelle inferiori si trascurano ».

Art. 107. — E' sostituito dal seguente:

« Art. 107. *Soprattassa.* — Per le operazioni di cui al precedente articolo e, per tutti indistintamente i trasporti è dovuta la soprattassa di L. 5 per tonnellata di peso tassabile, col minimo di L. 0.40 per spedizione.

« *N. B.* Nella detta soprattassa è compreso l'aumento percentuale in vigore ».

Art. 115. — Le distanze per lo stretto di Messina sono sostituite dalle seguenti:

Fra Villa S. Giovanni e Messina Porto km. 30;

Fra Reggio Porto e Messina Porto km. 37.

40. *Aggiunte e modificazioni al volume II delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:*

Nella nomenclatura e classificazione delle cose, le voci seguenti vengono sostituite da quelle contro indicate.

GRANDE VELOCITÀ.

. . . .	Arachidi o pistacchi di terra (semi di) . . . . . 6, 14 — torrefatti 6, 12
Frutta fresche 6, 12, 20, 21, 22, 24 (3) (3) (3)	Frutta fresche non nominate 6, 12, 20, 21, 22, 24
. . . .	Datteri 6, 12
. . . .	Banane 6, 12
. . . .	Ananas 6, 12
. . . .	Pistacchi (frutti di) . . 6, 12
Legumi secchi . 6, 12, 20, 21, 24	Legumi secchi 6, 12
. . . .	Seta artificiale in fili . . . 2
Tessuti di seta in pezza o lavori e nastri di seta . . 2	Seta tanto naturale che artificiale, in tessuti e lavori . 2

PICCOLA VELOCITÀ.

. . . .	Acetone (olio di) vedi alleg. 7, categ. 8ª e 9ª: *a*) in botti, barili e stagnoni . . . . . 49 53 56 — — *b*) in damigiane o altri recipienti . . . 44 48 — — —
. . . .	Acido idrofluosilicico: vedi allegato 7, categ 2ª: *a*) in recipienti di grés, di ferro o di piombo 54 58 61 — — *b*) in damigiane 52 56 — — — *c*) altrimenti imballato 44 — — — —
Agrumi (scorze di): *a*) in acqua salata 60 66 75 — —	Agrumi (scorze di): *a*) in acqua salata o secche . . . . 60 66 75 — —
Alabastro abbozzato 52 — 61 — —	Alabastro abbozzato 52 — 61 — —
Allumina (ossido d'alluminio): *b*) anidra (preparata) 63 — 73 — —	Allumina (ossido d'alluminio): *b*) anidra (preparata) 48 — — — —
. . . .	Alluminio: scorie e schiume 61 66 76 — —
Alluminio (cloruro di): *b*) allo stato solido 44 — — — —	Alluminio (cloruro di): *b*) allo stato solido 50 54 57 — —
Ammoniaca: 2) liquefatta in recipienti metallici, vedi allegato 7, categoria 7ª . 45 49 53 — —	Ammoniaca: 2) liquefatta in recipienti metallici, vedi allegato 7, categ. 7ª . . 45 49 53 — 138
. . . .	Arachidi o pistacchi di terra (semi di) torrefatti, vedi Frutta tostate anche macinate.
Avanzi della distillazione dell'olio minerale, vedi allegato 7, categoria 5ª: *a*) buoni soltanto per uso di combustibile . 60 63 72 — — *b*) altri . . 54 58 62 — —	Avanzi della distillazione dell'olio minerale - vedi Oli minerali (residui della distillazione degli).
Avanzi di gomma elastica, vedi allegato 7, categoria 6ª 54 — — — —	Avanzi di gomma elastica, vedi alleg. 7, categ. 6ª 54 56 58 — —
. . . .	Barattoli di latta, *come* Stagnoni.
Bario (solfato di): *a*) naturale o baritina: 1. in pezzi 68 — 73 — —	Bario (solfato di): *a*) naturale o baritina: 1º in pezzi 68 — 75 78 —
. . . .	Bario (ossisolfuro di), vedi Bario (solfuro di).
Biancheria usata e sdrucita . . . . . 54 61 63 — —	Biancheria usata o sdrucita 54 61 63 — —
. . . .	Binitroclorobenzolo, vedi allegato 7, cat. 2ª . 44 45 54 — —
. . . .	Candele fumogene (preparato per combattere la brina), vedi alleg. 7, categ. 5ª 51 54 57 — —
Carta bianca o tinta in pasta non nominata: *b*) vetrata o smerigliata, gommata, incatramata o spalmata di vernice, ricoperta di fosforo o zolfo anche in strisce, increspata per involti, anche incollata su altri fogli, incollata su tessuto per involti, in forma di-	Carta bianca o tinta in pasta non nominata: *b*) tagliata in forma diversa dalla rettangolare per qualsiasi uso, a mano-macchina o ad imitazione di quella fabbricata a mano, vetrata o smerigliata, gommata, incatramata o spalmata di vernice, ricoperta di fosforo

versa dalla rettangolare per qualsiasi uso . 51 57 61 — —

Carta da disegno; per biglietti di Stato, di banca, per titoli di credito; carta fabbricata a mano o ad imitazione di quella a mano
44 50 52 — —

Cartoni fini . . 44 50 52 — —
Per fini si intendono i cartoni, ecc.

— ordinari:
S'intendono quelli, ecc.

Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio, vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª:
c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova Zelanda), cioè stoppe . 60 66 69 — 103-A

Casse e cassette di latta
54 61 68 — —

. . . .

. . . .

o zolfo anche in strisce, increspata per involti anche incollata su altri fogli, incollata su tessuto per involti
51 57 61 — —

Carta da disegno; per biglietti di Stato, di banca, per titoli di credito; carta fabbricata a mano . . . . 44 50 52 — —

Cartoni fini . . 44 50 52 — —
Per fini si intendono i cartoni formati da strati uniti con colla o salda di amido. Si classificano pure come fini, qualunque sia la loro struttura, i cartoni ricoperti anche su una sola superficie di uno strato di materia bianca e colorata; i cartoni a righe e disegni, impressi a rilievo o a fondo, quelli tagliati per biglietti da visita o per partecipazioni, e simili cartoni, che sono stati lavorati dopo la loro fabbricazione.
Per eccezione i cartoni fini per scatole da fiammiferi, stampati o litografati, si tassano come ordinari.

— ordinari:
S'intendono quelli in massa o formati di strati di carta anche di colore diverso fra loro, uniti per compressione allo stato umido, senza colla o salda d'amido. Questi a differenza dei cartoni propriamente fini, si aprono facilmente in istrati introducendo l'unghia nel loro spessore.

Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio, vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª:
c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova Zelanda), di juta, cioè stoppe
60 66 69 — 103-A

Casse e cassette di latta:
a) di latta ordinaria (cioè di latta bianca) 54 61 68 — —
b) altre (cioè di latta litografata, marezzata, verniciata, ecc.) . . . 45 57 58 — —

Cerchi di ruote di veicoli automobili:
a) ricoperti di gomma piena:
1° nuova . 44 45 — — —
2° usata e logora
54 58 61 — —
b) non ricoperti di gomma, vedi Ferro (cerchi per ruote).

Cereali (cascami di)
63 — 69 70 —
Per cascami di cereali si intendono gli scarti di cereali (immaturi, malati, avariati, ecc.) e anche i semi di piante parassitarie che trovansi misti ai cereali e che nella pulitura meccanica vengono separati perchè non destinati alla macinazione.

. . . .

. . . .

Estratti concianti ed estratti tintoriali:
a) del Brasile, di campeggio, di castagno, di dividivi, di gambier, di ginepro, di nerpruno, di noce di galla, di quebraco, di quercitrone, di robbia (garanzina), di sommacco, di vallonea
49 54 57 — —

Eternit, vedi Lavagne artificiali.

Ferro ed acciaio.
Lavori:
— non nominati di lamiera e lamierino:
a) greggi o zincati
49 56 61 — —

Ferro ed acciaio.
— Reggetta . . 63 68 76 78 —
Si classificano come reggetta, ecc.

. . . .

Fosgene (ossicloruro di carbonio), vedi allegato 7, categoria 7ª . . . 44 — — — —

Furgoni da sgombero:
b) vuoti . 50 — — — —
La tassa in base ai prezzi, ecc.

. . . .

Coperte di cotone
45 51 52 — 133-B

Crema per calzature, vedi Lucido da scarpe e da cuoi.

Estratti concianti ed estratti tintoriali:
a) del Brasile, di campeggio, di castagno, di dividivi, di gambier, di ginepro, di khaki, di nerpruno, di noce di galla, di quebraco, di quercitrone, di robbia (garanzina), di rovere, di sommacco, di vallonea
49 54 57 — —

Eternit:
— tubi e segmenti di tubi, tanto diritti e loro pezzi di congiunzione (flange e manicotti), quanto curvi, ed a gomito e pezzi di tubi per diramazioni, nonchè cappe da camini e fumaioli . 57 62 68 — —
— lastre piane, curve e ondulate, colmi, tegole e pezzi per coperture, piastrelle, copri-spigoli e coprigiunti
60 66 70 — —
— lavori non nominati
53 56 60 — —

Ferro ed acciaio.
Lavori:
— non nominati di lamiera e lamierino:
a) greggi o zincati
49 58 61 — —

Ferro ed acciaio.
— Reggetta . . 63 68 76 78 —
Si classificano come reggetta le striscie di lamiera ottenute direttamente col laminatoio (a caldo) di spessezza non maggiore di mm. 5 e di larghezza non maggiore di mm. 200.

Fonografi . . . 43 — — — —

Fosgene (ossicloruro di carbonio impuro), vedi alleg. 7, categ. 7ª . . 44 45 54 — —

Furgoni da sgombero:
b) vuoti . — — — — —
Per i furgoni vuoti di ritorno e per quelli spediti vuoti a prendere carico si applicano le tasse in base alla classe *i*) dei veicoli a piccola velocità sul peso minimo di 3 tonnellate. L'applicazione di tale tassa è subordinata alle condizioni che fra l'arrivo della spedizione di andata e la presentazione della spedizione di ritorno non siano trascorsi più di 30 giorni e che ambedue le spedizioni siano eseguite fra le stesse località.
Per i furgoni vuoti spediti a prender carico il prezzo della classe *i*) è quindi concesso soltanto all'atto della liquidazione delle tasse per il trasporto di ritorno a carico.

Ghisa
— Lingottiere (forme per la colatura dell'acciaio e della ghisa), vedi lavori non nominati.

. . . .

. . . .

. . . .

Grès (mattoni di), vedi mattoni refrattari.

Lana propriamente detta, cioè di agnello, pecora, montone, capra:
b) sudicia, vedi allegato 7, categoria 6ª 50 60 62 — 129
c) calcinata 50 60 62 — —

Legno comune da costruzione o da opera, non nominato:
Si classificano come comuni (*omissis*).
a) greggio (tronchi d'albero) . 64 — 73 75 118-*A* 123
b) lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto 62 — 70 72 118-*B* 118-*C* 123
Appartengono a questa voce (*omissis*).
c) segato con curvature, o segato e piallato 60 — 64 68 —
Appartengono a questa voce (*omissis*).
d) tornito per gambe e colonnette di mobili 53 60 62 — —
e) semplicemente curvato a vapore per la fabbricazione di sedie, mobili o altro . . . . 54 61 64 — —

Legno da ebanisti in tronchi d'albero, in assi, travicelli, tavole lisce o tornito per gambe e colonnette di mobili . . . . 49 — 57 — —
Entrano particolarmente nella classe dei legni da ebanisti (*omissis*).

Grammofoni. . 43 — — — —

Grasso minerale, come unto da carri e macchine.

Grasso vegetale commestibile 45 52 53 — —

Grès (mattoni di), vedi mattoni di grès.

Lana propriamente detta, cioè di agnello, pecora, montone, capra:
b) sudicia, vedi alleg. 7, categoria 6ª 50 61 62 — 129
c) calcinata 50 61 62 — —

Legno comune da costruzione o da opera, non nominato:
Entrano particolarmente in questa classe i legni di: abete, acacia falsa (robinia), acero (escluso il sicomoro), albicocco, alno o ontano, betula o betulla, carpino, castagno, cerro, ciliegio, cipresso, evonimo o fusaggine, faggio, frassino, larice, leccio, lentisco, loto, mandorlo, olivo, olmo, pero, pino, pioppo, pitch-pine, platano, quercia, rovere, salcio, sorbo, spino bianco, spruce, teak, tiglio, tulipier, visciolo (amarena, marasca), e simili.
a) greggio tronchi d'albero anche scortecciati 64 — 73 75 118-*A* 123
b) lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto 62 — 70 72 118-*B* 118-*C* 123
Appartengono a questa voce (*omissis*):
c) segato con curvatura o segato e piallato 60 — 64 68 —
Appartengono a questa voce (*omissis*):
d) semplicemente curvato a vapore per la fabbricazione di sedie, mobili o altro . 54 61 64 — —

Legno da ebanisti:
Entrano particolarmente in questa classe i legni qui sotto enumerati, insieme con le loro varietà commerciali, surrogati naturali ed imitazioni artificiali:
Alce, acero sicomoro, amaranto (legno porpora, legno violetto); araribà (legno zebra), bosso, bosso d'America (zapatero), legni di Cajenna (boco o coco, o legno ferro, panacoco o legno pernice, letter, d'Angelim, di Patawa o Pataoua, di ferolo, di Tatayouba, ecc.), cedrela, cedro, Condori, courbaril, ebano (nero, bruno o grenadilla, bianco, verde, giallo), guaiaco (legno santo), mogano vero (acajou) e surrogati (mogano bassan, d'Africa, okumè, sapeli, ecc.), noce, noce nero, noce satin, palissandro, quebraco bianco, rodio, sandalo (bianco e citrino), tasso e simili.
a) greggio (tronchi d'albero), oppure lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto 53 60 62 — —

Legno:
— casse e cassette:
b) di legno piallato anche tinto o verniciato, rinforzato o no con liste di ferro o di legno.

Legno:
— cassoni imbottiti o no per trasporto di mobilia e di masserizie:
a) montati . 50 — — — —

Legno in lavori non nominati:
a) ordinari da falegname 53 63 64 — —
Per lavori ordinari s'intendono:
(*omissis*).
b) altri . . 44 45 — — —

Liquido per pulire i metalli 53 58 61 — —

. . . .

Lucido da scarpe e da cuoi 49 51 — — —
Appartengono a questa voce (*omissis*).

Magnesite o giobertite:
a) in pezzi o macinata, carbonato di magnesio naturale . . . 64 — 73 75 —

. . . .

Manganio . . 49 — — — —
Mescolanza di manganese ed olio.

Masserizie (*omissis*).
Per masserizie si intendono, ecc.

b) segato con curvatura o segato e piallato in assi, travicelli, tavole, liste 49 — 57 — —

Legno:
— casse e cassette:
b) di legno piallato anche tinto o verniciato, rinforzato o no con liste di ferro o di legno.
Le casse per trasporto di merci aventi la superficie sgrossata con la pialla e la indicazione del nome e della marca della fabbrica si classificano come recipienti di legno.

Legno:
— cassoni imbottiti o no per trasporto di mobilia e di masserizie:
a) montati . 50 62 — — —

Legno in lavori non nominati:
a) di legno comune:
1° ordinari da falegname 53 63 64 — —
2° altri . 50 61 62 — —
b) di legno da ebanisti:
1° ordinari 48 54 — — —
2° altri . 44 45 — — —
Per lavori ordinari s'intendono quelli greggi di non fina lavorazione, come tavole, credenze, armadi da cucina, madie, stie, porte, usci, imposte, tetti, persiane, scaffali, panche, panconi, palchetti per cantine, gambe e colonnette di mobili, ecc., che non siano verniciati, lucidati a cera od a spirito ecc., nel qual caso rientrano fra i lavori altri.

Liquido per pulire i metalli, vedi allegato 7, categoria 9ª 53 58 61 — —

Liscivia solida 60 62 66 — —

Lucido da scarpe e da cuoi:
Appartengono a questa voce tutte le sostanze, liquide o in pasta, nere o diversamente colorate, le quali distese sul cuoio gli danno aspetto lucente.
a) contenente solventi volatili (alcool, essenza di petrolio, di trementina, ecc.), vedi allegato 7, categoria 9ª 44 — — — —
b) non contenente solventi volatili . . 49 51 — — —

Magnesite o giobertite:
a) in pezzi o macinata, carbonato di magnesio naturale . . . 64 — 73 75 137

Mandorle di albicocche, di ciliegie, di pesche e simili . . 54 60 66 — —
— Anima che si trova racchiusa nel nocciolo di tali frutti.

Mastice a base di manganese 49 — — — —

Masserizie (*omissis*).
Per masserizie si intendono i mobili, gli oggetti che arredono la casa e ciò che

	serve per l'uso domestico e personale, come stoviglie, utensili di cucina, biancheria, materasse, vestimenti, libri, ecc. Si comprendono nelle masserizie le scorte di combustibili e commestibili, in quanto il loro peso complessivo non superi il quinto del peso delle masserizie. Le cose non spedite insieme con le altre masserizie, anche per cambiamento di dimora, come pianoforti, materasse, biancheria, ecc., hanno il trattamento stabilito per ciascuna di esse. Non fruiscono del trattamento delle masserizie gli animali vivi, i mobili e gli utensili per arti e mestieri, gli attrezzi rurali, i veicoli di qualunque genere, fuorchè le carrozzine da bambini e per persone impedite.
Mattoni: *g*) di grès, vedi mattoni refrattari.	Mattoni: *g*) di grès: 1° non forati 66 — 76 77 — 2° forati . . 63 68 73 75 —
Medicinali non nominati 43 — — — —	Medicinali non nominati 43 45 — — —
* * * * * * * * * * * * *	Merci in transito per l'Italia vedi tariffa n. 34, P. V.
Miscuglio di Laming usato, cioè che ha servito alla depurazione del gas 58 — 66 68 —	Miscuglio di Laming usato, cioè che ha servito alla depurazione del gas 62 64 72 74 —
* * * * * * * * * * * * *	Noci (gherigli di) 50 57 64 — —
Oli minerali non nominati, vedi allegato 7, categoria 5a, 8a e 9a: *a*) buoni soltanto per combustibile . 60 63 72 — — I trasporti devono, ecc. *b*) altri . 54 58 62 — 134 — minerali (avanzi della distillazione degli) per uso di combustibile, vedi avanzi della distillazione degli oli minerali . . . 60 63 72 — —	Oli minerali non nominati, vedi allegato 7, categoria 5a, 8a e 9a: *a*) destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibile (1) . . . 60 63 72 — — *b*) destinati ad altri usi 54 58 62 — — — minerali (residui della distillazione degli), vedi allegato 7, categoria 5a: *a*) destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibile (1) . . . 60 63 72 — — *b*) destinati ad altri usi 54 58 62 — —

(1) I trasporti devono essere accompagnati dalla bolletta di importazione dalla quale risulti che gli oli ed i residui vennero ammessi allo speciale trattamento stabilito dalla tariffa doganale per quelli da usare direttamente ed esclusivamente come combustibili.
Mancando tale documento i trasporti sono di pieno diritto tassati con le classi stablite per le voci sub *b*).
Uguale trattamento è fatto agli oli minerali ed ai residui che pure essendo accompagnati dal documento suddetto, risultassero poi adoperati per altro uso, anzichè per combustibile; inoltre si applicano in tal caso le sopratasse di cui l'articolo 50 delle condizioni per i trasporti.

* * * * * * * * * * * * *	Olio asfaltico, vedi allegato 7, categoria 5a, 8a e 9a 54 58 62 — 134
* * * * * * * * * * * * *	Ottone. — ceneri . . 61 66 76 — —
* * * * * * * * * * * * *	Pallottole rivestite di maillechort o di ottone per fucili, pistole, ecc.: *a*) nuove . 52 60 64 — — *b*) deformate, cioè provenienti da cartucce sparate o residuate dal disfacimento delle cartucce e in destinazione delle fonderie . 62 66 75 — —
Pietra calcarea tenera di Malta o Siracusa: *a*) in pezzi di peso fino a 5 chilogrammi ciascuno.	Pietra calcarea tenera di Malta o Siracusa: *a*) in pezzi di peso fino a 50 chilogrammi ciascuno.
Pinze o pinzette: *a*) per arti e mestieri 50 — — — — *b*) per chirurgia 43 — — — —	Pinze o pinzette: *a*) per la chirurgia 43 — — — — *b*) altre . . 50 — — — —
Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale) - vedi Minerali metalliferi di ferro. — marziale o di ferro (ceneri di) . . . . 76 — 82 — —	Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale): *a*) alla rinfusa 73 — 81 82 136-*A* *b*) imballata 71 — 79 81 — — marziale o di ferro (ceneri di) . . . 76 — 82 83 136-*B*
Refe . . . 49 54 56 — 133-*B* (*Omissis*).	(*Omissis*).
Rulletti da stampatori o tipografi . . . . 45 57 58 — — (*Omissis*).	Rulletti da stampatori o litografi . . . . 45 57 58 — — (*Omissis*).
Sali medicinali non nominati 44 — — — —	Sali medicinali non nominati . . . . 44 46 — — —
Sapone: *a*) non profumato: 1° comune 58 61 64 — — 2° medicinale 51 55 58 — — *b*) profumato 44 — — — — (*Omissis*).	Sapone: *a*) non profumato (comune e medicinale): 1° confezionato in scatole . . . . 51 55 58 — — 2° altrimenti confezionato 58 61 64 — — *b*) profumato 44 — — — — (*Omissis*).
Scatole: *b*) di latta: 1° ordinarie 50 60 64 — — 2° fine, cioè di latta decorata, ecc. . 44 — — — —	Scatole: *b*) di latta: 1° di latta ordinaria (cioè di latta bianca) 50 60 64 — — 2° altre (cioè di latta litografata, marezzata, verniciata, ecc.) . 44 50 54 — —
Sciroppi non nominati 44 — — — —	Sciroppi non nominati 44 45 — — —
Scotano, vedi Legni per tinta o per concia non nominati.	Scotano, vedi Legno di campeggio, quebraco rosso, del Brasile e scotano.
Secchie d'alluminio, di rame e di zinco, vedi Stoviglie del metallo.	Secchie d'alluminio, di rame e di zinco, vedi Alluminio, rame e zinco (Stoviglie di).
Solfuro di ferro naturale (pirite), vedi Minerali metalliferi di ferro.	Solfuro di ferro naturale (pirite), vedi Pirite.

Stagnoni . . . 54 61 68 — —	Stagnoni: *a*) di latta ordinaria (cioè di latta bianca) 54 61 68 — — *b*) altri (cioè di latta litografata, marezzata, verniciata, ecc.) . 45 57 58 — —
Sughero (ritagli di) sciolti (1) vedi allegato 7, categoria 4ª 60 71 — — —	Sughero (ritagli di) sciolti, vedi allegato 7, categoria 4ª 60 71 — — 135
— di scarto (1) - vedi all. 7, categoria 4ª . 60 71 — — — Si classifica (*omissis*).	— di scarto, vedi allegato 7, categoria 4ª 60 71 — — 135 Si classifica (*omissis*).
Tappeti di fibre vegetali ed animali, vedi Tessuti (lavori non nominati di).	Tappeti di cotone 45 41 52 — 133-*B* — di altre fibre vegetali, o di fibre animali, vedi Tessuti (lavori non nominati di).
Terra cotta (fumaioli di) 60 — 72 —	Terra cotta (fumaioli di), vedi terre cotte non nominate in lavori per costruzioni edilizie, ecc.
. . . .	Terre cotte in rottami 75 — 78 79 —
Vetro:	Vetro:
— Campane *b*) altre . . 48 60 64 — —	— Campane *b*) altre, vedi Vetro (lavori non nominati).
— lambicchi . 48 60 64 — —	— lambicchi . 48 58 62 — —
— provette . . 48 60 64 — —	— provette . . 48 58 62 — —
— storte . . . 48 60 64 — —	— storte . . . 48 58 62 — —
— in lastre piane, curve od ondulate: *c*) altre, misuranti in lunghezza e larghezza riunite: 2, 250 o più centimetri 45 49 54 — —	— in lastre piane, curve od ondulate: *c*) altre, misuranti in lunghezza e larghezza riunite: 2. 250 o più centimetri 45 49 54 — 119
— lavori non nominati: *a*) fini . . 43 47 51 — — *b*) ordinari 48 60 64 — —	— lavori non nominati: *a*) fini . . 43 47 51 — — *b*) ordinari 48 58 62 — —
(1) Si classificano, ecc.	1º Si classificano come fini i lavori che sieno dorati o argentati o stagnati o bronzati o dipinti, quelli smaltati o in qualsiasi modo decorati; i lavori molati o incisi o smerigliati o intagliati o con guarnizioni od accessori metallici ed i lavori di vetro filato e quelli di ornamento. 2º Non si tengono per smerigliati i lavori di vetro aventi qualche piccola linea smerigliata o dai quali siasi fatto semplicemente scomparire con la mola o con lo smeriglio la traccia della attaccatura od abbiano anche imboccatura e turaccioli smerigliati.
. . . .	Vinacciuoli (farina di) 63 68 75 — —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2115.
Trattamento di rafferma per la R. guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto n. 1281 del 14 giugno 1923, portante modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 11 del R. decreto n. 1281 del 14 giugno 1923, sull'ordinamento della R. guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa possono conseguire, per la prima rafferma triennale, un premio annuo di lire mille, ridotto a lire cinquecento per le successive due rafferme triennali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 115. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2128.
Norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 369;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 369, è abrogato.

Il n. 3 dell'art. 1, lettera *a*) del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, è sostituito dal seguente:

« 3º Sulle competenze accessorie che, in relazione alle loro speciali attribuzioni, sono corrisposte al personale dei treni, ai capi deposito, ai macchinisti dei treni a vapore od elettrici e delle tradotte e manovre, ai fuochisti nonchè agli assistenti dei treni elettrici, le quali competenze, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, sono commisurate a partire dal 1º marzo 1920 in una somma uguale al quinto dello stipendio ».

Il n. 4 del predetto articolo 1, lettera *a*), è abrogato con effetto dal 1° marzo 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 128. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2131.
Ruolo organico del personale civile tecnico del R. istituto idrografico della R. marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 470, relativa al riordinamento del personale civile tecnico e lavorante dell'Istituto idrografico della R. marina;

Visto il R. decreto 14 maggio 1918, n. 232, che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sullo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 254, che reca provvedimenti per il personale civile dipartimentale della Regia marina;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi nonchè le norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi i ruoli organici degli « Impiegati aggiunti » e degli « Artieri » dell'Istituto idrografico della Regia marina.

Art. 2.

L'organico e i gradi del « Personale civile tecnico » dell'Istituto idrografico della Regia marina sono determinati come appresso:

n. 5 capi tecnici principali
n. 7 primi capi tecnici
n. 18 capi tecnici

Totale n. 30

La ripartizione in specialità e le eventuali successive variazioni di essa sono approvate mediante Nostro decreto, su proposta del Ministro per la marina

Art. 3.

Gli stipendi e i relativi aumenti sono quelli stabiliti per il personale civile tecnico della Regia marina dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 4.

Agli impiegati civili tecnici dell'Istituto idrografico della Regia marina sono estese le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n 1971; 27 novembre 1919, n. 2231; 7 giugno 1920, n. 739, e 30 settembre 1922, n. 1290, in quanto ad essi applicabili.

Art. 5.

Tutto il personale civile tecnico dell'Istituto idrografico (capi tecnici, primi capi tecnici e capi tecnici principali) è tenuto a prestare la propria opera diretta nelle mansioni della categoria alla quale ciascuno appartiene.

Esso ha inoltre l'obbligo d'imbarcare su Regie navi o eseguire missioni a terra o in mare quando la direzione dell'Istituto lo ritenesse opportuno.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, allo stato della previsione della spesa del Ministero della marina.

Art. 7.

Il ruolo degli impiegati aggiunti del R. istituto idrografico sarà conservato transitoriamente fino all'espletamento dei concorsi da bandirsi per completare l'organico di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 131. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2129.
Disposizioni complementari sulla dispensa dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, lettere *a*) e *b*) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con l'articolo 3, lettere *a*) e *b*) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, che, in connessione con gli articoli 1, 2 e 4 dello stesso decreto, stabilisce la facoltà di dispensare dal servizio agenti riconosciuti non idonei al servizio per incapacità, per scarso rendimento di lavoro e per malattia, nonchè agenti in determinate condizioni di età o di servizio, s'intendono sta-

biliti i poteri per il riordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Restano quindi ferme le facoltà che siano attribuite alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato dai vigenti regolamenti o da altre leggi od atti di Governo speciali di carattere permanente, per procedere alla dispensa, nell'interesse del servizio, di agenti in modo indipendente dalle eventuali modificazioni nelle tabelle organiche della predetta Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 129. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2141.
Ordinamento del personale addetto al servizio della «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, con cui fu disposto il passaggio dal Ministero dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto della direzione e della redazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e venne disposto che l'amministrazione, la stampa e la vendita della *Gazzetta* medesima fossero affidate al Provveditorato generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della giustizia e degli affari di culto di concerto col Ministro dell'interno e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio della pubblicazione delle leggi presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto saranno addetti per il servizio della *Gazzetta Ufficiale* del Regno un redattore e due archivisti.

Vi saranno addetti anche due correttori di bozze e due uscieri. Il redattore sarà il gerente responsabile del giornale.

Il detto personale costituirà un ruolo speciale col trattamento economico in conformità delle annesse tabelle e sarà nominato con decreto del Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Nel ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero delle finanze, sono istituiti due posti, uno di amministratore e l'altro di cassiere della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con grado equiparato ad ispettore capo.

Al cassiere della *Gazzetta Ufficiale* è affidato anche il servizio di cassa per la vendita delle pubblicazioni dello Stato.

Art. 3.

Coloro che, all'entrata in vigore del decreto 7 giugno 1923, n. 1252, prestavano comunque servizio presso l'ufficio o la tipografia della *Gazzetta Ufficiale*, possono, qualora ne facciano domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere assunti, in deroga alle disposizioni vigenti, ai posti indicati negli articoli precedenti, ed a due dei posti di applicato della carriera d'ordine del Ministero delle finanze assegnati al Provveditorato generale dello Stato.

In confronto del personale nominato in esecuzione del comma precedente, saranno applicabili le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, emanate con R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni, e gli attuali redattori conserveranno anche il titolo del quale sono provvisti.

Art. 4.

Avvenute le nomine di cui all'articolo precedente, il rimanente personale del soppresso ufficio della *Gazzetta*, compreso quello che fu mantenuto in servizio a termine del R. decreto 23 giugno 1920, n. 853, e compresi i correttori e gli uscieri, sarà dispensato dal servizio, con diritto al trattamento economico stabilito dall'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, gli impiegati del soppresso ufficio della *Gazzetta* che sieno trattenuti in servizio in applicazione dell'art. 3 del presente decreto e che non abbiano diritto a pensione per non essere stata finora applicata nei loro riguardi la corrispondente ritenuta sugli stipendi, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio di conformità alle norme dettate con l'art. 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

Art. 6.

Il personale operaio assunto dal Ministero dell'interno per la stampa della *Gazzetta Ufficiale* passa, con effetto dal 1° luglio 1923, alla dipendenza del Ministero delle finanze, per essere adibito alla composizione di lavori tipografici occorrenti per l'Amministrazione dello Stato.

In confronto del personale medesimo restano ferme, fino a quando non sarà diversamente disposto, le norme fissate con gli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell'interno in data del 25 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, reg. 16, fogl. 14.

Per quanto riguarda la disciplina e la produzione del lavoro i detti operai dovranno osservare le norme regolamentari vigenti negli stabilimenti ai quali saranno assegnati.

Art. 7.

Per ragioni di servizio o su domanda degli interessati il Ministro delle finanze ha la facoltà di esonerare il personale di cui all'articolo precedente e qualora tale provvedimento sia disposto entro il 31 dicembre 1923, agli operai esonerati sarà applicato il trattamento stabilito con il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, per gli operai delle Amministrazioni militari, valutando come servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione o della indennità quello decorrente dalla data di ammissione nella tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.

Agli operai i quali pur avendo gli anni di servizio sufficienti per godere del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 del suindicato decreto 19 aprile 1923, n. 945, rinunzino a tale diritto, sarà corrisposta una indennità da liquidarsi con le norme dell'art. 9 del decreto medesimo.

Il servizio delle pensioni e delle indennità di cui ai comma precedenti, sarà assunto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le norme e condizioni di cui all'art. 12 del succitato decreto n. 945.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1923-24 dei Ministeri dell'interno, della giustizia e delle finanze, le necessarie variazioni in dipendenza delle disposizioni dettate col presente provvedimento.

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 ed in quelli successivi, per 20 esercizi consecutivi sarà stanziata l'annualità da corrispondere alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in relazione al servizio ad essa affidato con l'ultimo comma del precedente articolo 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 141. — GRANATA.

Personale della « Gazzetta Ufficiale ».

TABELLA DEGLI STIPENDI.

Redattore:

Stipendio iniziale			L.	10,000
Id.	compimento 4° anno grado		»	10,800
Id.	id. 8°	id.	»	11,600
Id.	id. 12°	id.	»	12,500
Id.	id. 16°	id.	»	13,400

Archivisti:

Stipendio iniziale			L.	7,000
Id.	compimento 4° anno grado		»	7,800
Id.	id. 8°	id.	»	8,600
Id.	id. 12°	id.	»	9,400
Id.	id. 16°	id.	»	10,100
Id.	id. 20°	id.	»	10,800
Id.	id. 24°	id.	»	11,500

Correttori:

Stipendio iniziale			L.	4,800
Id.	compimento 4° anno grado		»	5,300
Id.	id. 8°	id.	»	5,800
Id.	id. 12°	id.	»	6,200
Id.	id. 16°	id.	»	6,600
Id.	id. 20°	id.	»	7,000
Id.	id. 24°	id.	»	7,400
Id.	id. 28°	id.	»	7,008

Uscieri:

Stipendio iniziale			L.	4,000
Id.	compimento 4° anno grado		»	4,300
Id.	id. 8°	id.	»	4,600
Id.	id. 12°	id.	»	4,900
Id.	id. 16°	id.	»	5,200
Id.	id. 20°	id.	»	5,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923.
Proroga di poteri del R. commissario della scuola di agricoltura pratica « Luparia » in S. Martino di Rosignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1889, n. MMMDLX (serie III, parte suppl.);

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il R. decreto 15 febbraio 1923, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1923, n. 66, col quale veniva nominato il signor cav. Filippo Callori, Regio commissario per la temporanea gestione della scuola di agricoltura pratica « Luparia » in S. Martino di Rosignano;

Ritenuta la opportunità di prorogare per mesi tre i poteri del Commissario straordinario predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I poteri conferiti al predetto signor cav. avv. Filippo Callori e le disposizioni contenute nell'accennato R. decreto 15 febbraio 1923, sono prorogati per mesi tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 11 ottobre 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Alessandria, Cagliari, Cuneo e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Alessandria l'esercizio della caccia, con o senza cani da seguito, è consentito fino al 30 novembre 1923.

Oltre detto termine è vietato ogni specie di esercizio venatorio ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri, con l'avvertenza che questa possa esercitarsi soltanto lungo i fiumi Sesia, Po, Tanaro e Bormida (limitatamente, per quest'ultimo, al tratto inferiore, compreso tra il ponte ferroviario della linea Alessandria-Genova e la confluenza) ed esclusivamente sul burchiello. Fuori della barca, perciò, l'arma dev'essere smontata e racchiusa in busta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Alessandria.

Roma, addì 11 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della Commissione Reale amministrativa della provincia di Cagliari, in data 10 settembre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Cagliari, i termini stabiliti dalla citata legge, n. 1420, per l'esercizio della caccia col fucile, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) la caccia alle pernici e alle lepri si chiude il 15 ottobre 1923;

b) la caccia alle quaglie si chiude il 30 novembre 1923;

c) la caccia al cinghiale è consentita dal 15 ottobre 1923 al 31 gennaio 1924;

d) la caccia al merlo ed al tordo è consentita fino a tutto il marzo 1924.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia anzidetta.

Roma, addì 11 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 agosto 1923, col quale furono disposte delle restrizioni allo esercizio venatorio nella provincia di Cuneo;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo, in data 25 giugno 1923, e le lettere del Prefetto della Provincia medesima, in data 6 e 7 agosto 1923, n. 15605;

Decreta:

Articolo unico.

La caccia con cani da corsa (levrieri) si apre, nella provincia di Cuneo, il 15 ottobre 1923.

L'uso delle reti o di qualunque altro mezzo d'insidia consentite dalla legge e la caccia in battuta in terreni liberi, nonchè quella col fucile e con qualsiasi altro mezzo agli uccelli insettivori, quali usignoli, capinere, cardellini pingueli, cingallegre, cutrettole, è ammessa soltanto dal 25 al 30 novembre 1923.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cuneo.

Roma, addì 11 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 agosto 1923, con cui furono disposte delle restrizioni per l'esercizio venatorio nella provincia di Vicenza;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Vicenza, in data 1° agosto 1923;

Decreta:

Art. 1.

La caccia al genere tordo, consentita fino al 31 marzo dall'art. 19, lettera *b*), della citata legge n. 1420, può esercitarsi, nella provincia di Vicenza, al solo tordo di ripasso, conosciuto sotto il nome di bottaccio e sassello (volgarmente detto « ciupin » e « seselin ») e alla gardena (« gazzanella»), escludendo, perciò, il merlo, il « gazzan » e tutte le altre specie da classificarsi fra i passeracei.

Art. 2.

Agli effetti della stessa lett. *b*) del citato art. 19, la cornacchia che vive in montagna non s'intende assimilata, nella provincia di Vicenza, alla specie del corvo e perciò non ne è consentita la caccia oltre il 31 dicembre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia anzidetta.

Roma, addì 11 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

FERROVIE DELLO STATO

Comunicato.

Si rende noto che con deliberazione in data 18 agosto c. a. di S. E. il Commissario straordinario, approvata in data 24 agosto c. a. da S. E. il Ministro dei lavori pubblici, *è stato annullato a tutti gli effetti* il concorso bandito con avviso programma in data 20 agosto 1914, a 70 posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi lavori e costruzioni, ed a 30 posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi trazione e veicoli del servizio lavori pei rami trazione elettrica ed apparati centrali.

La Direzione generale.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.